



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 Del 15-02-22

Oggetto: ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN ASM ISA S.P.A., QUALE SOCIETÀ IN HOUSE GIÀ ESISTENTE, DOPO LA FASE DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA.

L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CAPITTINI NICCOLO'	P	GRIECO MARGHERITA	P
BECCARIA AMBROGIA	P	FACCIOLI FABIANA CLAUDIA	A
ROSSANIGO LUIGI	P	CAPITTINI VALTER AUDISIO	P
CEI ALESSANDRA	P	ANGELERI MASSIMO	P
FREDDITORI ROBERTO	P	ANSANDRI PAOLO ROBERTO	P
BOTTA TIZIANA	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor CAPITTINI NICCOLO' in qualità di Sindaco assistito dal Segretario DANIELE BELLOMO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to MORO GABRIELE

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Montini Serena

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n. 267;

tenuto presente,

- che in relazione all'acquisto di partecipazioni (qui in società per azioni, *in house* già costituite, per quanto occorre possa) vedasi il dettato degli artt. 1 (*Oggetto*), c. 1; 2 (*Definizioni*), c. 2, lett. c), d), e), f), h), i), l), o), d.lgs. 175/2016;
- che lo schema di delibera n.26 del 26.11.2021 a cura del Consiglio comunale (nel seguito, lo schema di deliberazione consiliare) ha richiamato il dettato degli artt. 5 (*Oneri di motivazione analitica*) e 8 (*Acquisto di partecipazioni in società già costituite*), del d.lgs. 175/2016, il quale, al c. 1, richiama a sua volta l'art. 7 (*Costituzione di società a partecipazione pubblica*), cc. 1 e 2, stesso decreto;
- che le motivazioni di cui al citato art. 5, cc. 1 e 2, d.lgs. 175/2016, sono state riportate anche all'interno del citato schema di delibera di questo massimo consesso comunale, qui precisando che la futura partecipazione è funzionale (ai sensi di legge) alla gestione del servizio rifiuti solidi urbani (nel seguito, RSU) e piattaforma ecologica, quale servizio d'interesse economico generale (nel seguito, SIEG), a domanda individuale, settori ordinari, a corrispettivo da parte di questo ente locale ricompreso nella TARI;
- che tenendo conto delle dimensioni demografiche e geografiche del presente Comune, trattasi, ai sensi di legge, di partecipazione indispensabile per il perseguimento dei propri fini istituzionali all'interno di un SIEG con carattere di universalità, integrato e diffuso su tutto il territorio dei pievesi, da erogarsi con carattere di continuità, a tutela della salute, dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio urbano, in coerenza con un costo compatibile per ridurre la spesa pubblica, in vista dell'ottimizzazione valoriale del rapporto tra la raccolta differenziata rispetto alla raccolta totale di RSU;
- che tra i principali dati statistici riferiti al presente Comune, si ricorda che (fonte, ISTAT) a livello demografico i pievesi nel 2010 sommarono a n. 2168 e nel 2019 a n. 1816 (-16,2%), a fronte di una superficie pari a 25,51 kmq, ed a un reddito Irpef complessivo passato da 29.829.538 euro nel 2010 rispetto a 27.515.058 euro nel 2016 (-7,8%) e che, a parità di periodo 2016/2010 la densità demografica ha subito una claudicazione del -8,2% (quale decremento più che proporzionale a quello del reddito citato) quali aspetti imprescindibili sotto il profilo della socialità e della finanza pubblica;
- che l'*iter* procedimentale riferito alla consultazione *on line* sullo schema di delibera di Consiglio comunale anzidetto, si è concluso il giorno 24.01.2022;
- che, in risposta a tale consultazione sono pervenute n. 0 proposte e n. 0 osservazioni;

considerato,

- che spetta a questo massimo consesso comunale procedere in materia;
- che sono stati quindi assolti gli obblighi di cui ai citati artt. 5, cc. 1 e 2 e 8, c. 1, d.lgs. 175/2016;

premesso,

- che già lo schema di deliberazione consiliare aveva chiarito che qui trattasi, ai sensi dell'art. 5 (*Oneri di motivazione analitica*), cc. 1, 2, e 4, del d. lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) (nel seguito, TUSPP), di uno “schema” deliberativo e non di una deliberazione (“finale”) la quale è prevista dopo la fase della consultazione pubblica (come da c. 3 di detto art. 5, TUSPP);
- che l'acquisto di partecipazioni dirette in società (*in house*) tramite aumento di capitale in società già esistenti, è disciplinato dal d. lgs. 175/2016, agli artt. 1 (*Oggetto*), c. 1; 2 (*Definizioni*), c. 1, lett. a), e), f), o); 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), cc. 1 e 2, lett. a); 5 (*Oneri di motivazione analitica*), cc. da 1 a 4; 8 (*Acquisto di partecipazioni in società già costituite*), con le modalità ivi richiamate all'art. 7 (*Costituzione di società a partecipazione pubblica*), cc. 1 e 2;
- che in particolare, il citato art. 5, TUSPP, al c. 2, recita: «2] *L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate*».
- che già il precedente schema di deliberazione consiliare aveva chiarito che detto schema dovrà poi, a seguito dell'esito della consultazione pubblica, essere “tradotto” nel successivo atto deliberativo (definitivo) da assoggettarsi alle disposizioni del successivo c. 3, di detto art. 5, TUSPP, il quale prevede che: «3] *L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287*»; in un tutt'uno con il successivo c. 4 il quale dispone che: «4] *Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi*»;
- che l'atto deliberativo definitivo (post consultazione pubblica) dovrà – tra l'altro – dare conto dell'impianto motivazionale di cui al precedente art. 5, c. 1, TUSPP, il quale prevede che: «1] *A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espressa previsione legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*»;

- che la presente delibera (definitiva) di questo massimo consesso comunale (*post consultazione pubblica*) è poi da inviarsi alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo (ai sensi della l. 259/1958 recante *Partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria*) e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito AGCM);
- che la presente delibera (definitiva) è comunque attratta alla pubblicazione prevista dai dd. lgss. 267/2000 e 33/2013;
- che già lo schema di deliberazione consiliare aveva chiarito che spetterà agli Uffici comunali competenti dare luogo alla consultazione pubblica di cui all'art. 5, c. 2, 2° capoverso, d. lgs. 175/2016, prodromica all'aumento di capitale sociale di società già costituita (artt. 1, c. 1; art. 2, lett. a), d), e), f), o); art. 4, c. 2, lett. a); art. 5, cc. da 1 a 4; art. 8, c. 1, d.lgs. 175/2016), tenendo conto dei seguenti indirizzi: 1) pubblicità: quella del sito istituzionale di questo Comune; 2) richiami legislativi: artt. 5, c. 2, 2° capoverso e 8, d. lgs. 175/2016 con riferimento alla sottoscrizione di capitale in società già costituita, *in house*, monoservizio, con contestuale affidamento del servizio RSU e piattaforma ecologica comunale; 3) oggetto della consultazione: il citato schema di deliberazione di consiglio comunale; 4) durata della consultazione pubblica: almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi; 5) contatti: durante la consultazione della cittadinanza al Comune): in via telematica; 6) trattasi di consultazione: obbligatoria non impegnativa per questa Amministrazione pubblica; 7) contatti *post* consultazione (dal Comune alla cittadinanza) in via telematica entro giorni 10 solari consecutivi; 8) pubblicazione di tutte le risposte rispetto alle osservazioni pervenute a seguito della consultazione: entro 10, utilizzando gli stessi canali di comunicazione precedenti; 9) esito finale della consultazione: come da delibera finale di questo Consiglio comunale pubblicata ai sensi di legge;

visto,

- la direttiva (madre) 2008/98/CE (*Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*), modificata dalla direttiva 2018/851/UE (*Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti*);
- la legge delega 117/2019 (*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*);
- la direttiva 1994/62/CE (*Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*), modificata dalla direttiva 2018/852/UE (*Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*);
- la definizione di rifiuti Eurostat e OCSE, di cui al 10° considerando della direttiva 2018/851/UE;
- le novelle in materia di rifiuti speciali assimilati ora ricompresi nella categoria dei rifiuti urbani, di cui al d.lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*) (nel seguito, TUA) per quanto inciso dal d.lgs. 116/2020 (in G.U. Serie Gen. n. 226 dell'11/9/2020);

- le novellate distinzioni dei rifiuti urbani per pericolosità (pericolosi/non pericolosi) e per origine (urbani pericolosi/non pericolosi e speciali pericolosi/non pericolosi);
- la direttiva 2014/24/UE (*Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE*), settori ordinari, ed in particolare l'art. 12 (*Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico*);
- che nella Regione Lombardia non sono stati istituiti gli Enti di governo d'ambito (nel seguito, EGA) nel settore RSU;
- la l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), art. 1 (*Principi generali dell'attività amministrativa*) e 3 (*Motivazione del provvedimento*);
- il d. lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), ed in particolare gli artt. 3 (*Autonomia dei comuni e delle province*), c. 1; 13 (*Funzioni*), c. 1; 112 (*Servizi pubblici locali*), c. 1; 42 (*Attribuzioni dei consigli*), c. 2, lett. g), e);
- la citata l.r. 26/2003 (*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*);
- la legge delega 124/2015 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*);
- il d. lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*);
- la legge delega 11/2016 (*Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*);
- il d. lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*);
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nel seguito, TFUE), e quindi l'assenza di aiuti di Stato di cui agli artt. da 106 a 108;
- che ai sensi dell'art. 14 (*Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali*), c. 27, lett. f), g), d.l. 78/2010 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con modifiche, dalla l. 127/2010, questo Comune è il titolare del servizio RSU nel proprio territorio di riferimento;
- l'art. 192 (*Regime speciale degli affidamenti in house*), c. 2, del citato d. lgs. 50/2016;
- l'art. 34 (*Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni*), cc. da 20 a 25, del d.l. 179/2012 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*), convertito, con modifiche dalla l. 221/2012, e connesso dMSE 8/8/2014;
- la l. 287/1990 (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*), art. 21-bis (*Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza*);
- l'art. 1, c. 553, l. 147/2013 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*);
- la l. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*);

- il d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
- la deliberazione ARERA n. 443/2019 (*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*), integrata dalle disposizioni di cui alla deliberazione ARERA 57/2020/R/RIF e 238/2020/R/RIF;
- il d.lgs. 116/2020 (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*);
- il Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza (PNRR) (così detto *Recovery and Resilience Plan*) per il periodo 2021-2026, presentato al Consiglio dei Ministri il 24/4/2021, ed in particolare la missione n. 2 dedicata a *Rivoluzione verde e transizione ecologica*, articolata in n. 8 azioni principali;
- sull'economia circolare (lo smaltimento, riciclo, discarica o altro, compostaggio o altro) la direttiva 2018/851/CE e l'Action 12 – *Circular Economy's, EU Urban Agenda Partnership, Pay As You Throw (PAYT) Toolkit for European Cities*;
- il d.l. 76/2020 (*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*), cd Semplificazione 1, convertito, con modifiche, dalla l. 120/2020;
- il d.l. 77/2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*), cd. Semplificazione 2, convertito, con modifiche, dalla l. 108/2021, in coerenza con il citato PNRR;
- del Ministero per la transizione ecologica, la circolare 12/4/2021;
- la linea guida ANAC n. 7 del 2017 sull'applicazione dell'art. 192, c. 1, del codice dei contratti pubblici;
- schema della linea guida ANAC sull'applicazione dell'art. 192 (*Regime speciale degli affidamenti in house*), c. 2, del codice dei contratti pubblici, riferita all'impianto motivazionale degli affidamenti *in house*, noto che Consiglio di Stato (Sez. consultiva, del 28/9/2011, pubblicata il 7/10/2021) n. 1614, prima di pronunciarsi per quanto di competenza, ha ritenuto opportuno attendere le modifiche legislative riferite agli affidamenti *in house*, che il Governo intende attivare;
- l'art. 97, Costituzione;
- lo statuto sociale di ASM ISA s.p.a.;
- lo statuto sociale di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., nel suo ruolo di capogruppo;
- il regolamento ASM ISA s.p.a. sul controllo analogo congiunto;
- lo statuto del Comune di Pieve del Cairo;
- il codice civile;

precisato,

- che ASM ISA s.p.a. risulta in possesso dei requisiti soggettivi (art. 80, d. lgs. 50/2016) e oggettivi (art. 83, d. lgs. 50/2016), in un tutt'uno con l'art. 12, direttiva 2014/24/UE; direttiva 2018/85/UE; d. lgs. 50/2016; d. lgs. 152/2006; l.r. 26/2003; l. 190/2012; d. lgs. 175/2016, come da dichiarazione acquisita in atti del 12.10.2021 da parte del legale rappresentante della stessa;
- che in relazione al dettato dell'art. 5, c. 1, 1° e 2° capoverso, d.lgs. 175/2016, trattasi quindi, ai sensi di legge, di dare prima luogo alla procedura per l'acquisto di partecipazione in società *in house* esistente, e successivamente di dare luogo

alla procedura riferita alla relazione rinforzata prevista dagli artt. 34, cc. 20 e ss., d.l. 179/2012, convertito, con modifiche, dalla l. 221/2012, e 192, c. 2, d.lgs. 50/2016, tenendo conto del dettato dell'art. 10, c. 3, d.l. 77/2012 e degli obblighi di comunicazione previsti dal dMSE 8/8/2014;

- che la sottoscrizione e versamento del capitale in capo a questo Comune, avverrà una volta esperite la dualità di procedure anzicite, per poi addivenire alla firma del contratto di servizio e quindi alla nomina del proprio componente al Comitato di controllo analogo congiunto;
- che con riferimento all'art. 4, cc. 1 e 2, lett. a) del d.lgs. 175/2016, il citato c. 1, prevede che: «2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*»;
- che in relazione alle ragioni che giustificano la scelta dell'acquisto della partecipazione (se così sarà) il dettato dell'art. 5, c. 1, 1° e 2° capoverso compreso, d.lgs. 175/2016, deve oggi coordinarsi con la procedura introdotta a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 100 del 27/5/2020 e dell'ordinanza CGUE, sez. IX del 6/2/2020, cause riunite da C – 89/19 a C – 91/19, Riesco s.p.a. c/ Comune di Lanciano e altri, e successive deliberazioni del giudice amministrativo e del giudice contabile;
- che sul punto è intervenuto l'art. 10 (*Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici*), c. 3, d.l. 77/2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*), convertito, con modifiche, dalla l. 108/2021;
- che, nel caso di specie, spetterà alla delibera di Consiglio comunale riferita all'approvazione o meno della relazione rinforzata di cui si è detto, approfondire le relative motivazioni le quali – comunque – già s'incrociano con quelle dell'art. 5, c. 1, 1° e 2° capoverso del d.lgs. 175/2016;
- che tenendo conto di quanto sopra argomentato, si precisa che (se così sarà) la partecipazione diretta di questo ente locale al capitale di ASM ISA s.p.a. risponde alle necessità del Comune di Pieve del Cairo di far fronte all'esercizio del servizio RSU e gestione della relativa piattaforma ecologica;
- che tra le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta sotto il profilo della convenienza economica si richiamano i benefici specifici a favore dei pievesi riferiti alla gestione del servizio RSU che saranno dettagliatamente richiamati nella relazione rinforzata anzidetta, ivi compresi (rispetto a quanto sopra già motivato) il contenimento della spesa pubblica da una parte, a fronte di un capitale sociale minimale dall'altra, quale dualità di aspetti capaci di garantire la sostenibilità finanziaria della partecipazione stessa;
- che nel caso di specie trattasi di una partecipazione diretta in una società *in house* mono settore RSU, atteso che questo ente locale non possiede altre partecipazioni in soggetti gestori di detto servizio;
- che sotto il profilo dell'efficacia (volumi di attività) le dimensioni della partecipata (se così sarà a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio comunale della relazione rinforzata) sono tali da garantire l'esercizio del SIEG in esame, mentre sotto il profilo dell'efficienza (qualità del servizio) la componente qualitativa ed i benefici generali e specifici, compreso l'applicazione dei criteri ambientali minimali (CAM) offerti, sono tali da garantire il perseguimento di tale

- secondo parametro, ivi compresa l'economicità dell'azione amministrativa a fronte di un contenimento della spesa pubblica per il corrispettivo del servizio e per l'ottimizzazione del rapporto tra la raccolta differenziata e la raccolta totale;
- che la terna dei sopracitati parametri sarà trasferita all'interno del contratto di servizio per il relativo monitoraggio e *report*, unitamente agli indicatori di contesto;
 - che lo stesso rapporto tra il totale dei corrispettivi RSU a carico di questo ente locale e la misura del proprio capitale nella partecipata (sempre se così sarà sulla base dell'approvazione di questo massimo consesso comunale della relazione rinforzata) è tale da sottolineare positivamente l'economicità dell'azione amministrativa prevista nel pluricitato art. 5, c. 1, 2° capoverso, d.lgs. 175/2016;
 - che, sempre sotto il profilo della motivazione, ai fini della *performance* bilancistiche di ASM ISA s.p.a. si è fatto riferimento – in una logica di *benchmarking* – ad un campione significativo di aziende del settore RSU, in un tutt'uno con il contenimento dei costi totali di funzionamento aziendali della medesima (art. 19, d.lgs. 175/2016) e dell'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale (artt. 6, c. 2 e 14, c. 2, d.lgs. 175/2016);
 - che ai fini dell'impianto motivazionale riferito alla sostenibilità finanziaria, il modulo prescelto consente di contenere la spesa pubblica come da offerta, dilatando al massimo il rapporto finale tra “capitale sociale sottoscritto e versato” e il “livello di servizio RSU” riservato a questo Comune;
 - che non sono previsti trasferimenti da questo Comune a ASM ISA s.p.a. a titolo di aiuti di Stato come da artt. 106 a 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
 - che se quanto sopra vale ai fini delle ragioni e delle finalità che giustificano la scelta di cui trattasi, sul piano della convenienza economica il contenimento del costo finale del servizio addizionato dai benefici specifici a favore della collettività rappresentata in via esponenziale da questo Comune, in un tutt'uno con l'ottimizzazione (in una logica di economia circolare) del rapporto “% raccolta differenziata di RSU / totale raccolta RSU”, rappresentano la platea delle circostanze oggettive e documentali che giustificano detta convenienza economica;
 - che sempre in relazione all'analitica motivazione prevista dal pluricitato art. 5, c. 1, TUSPP, tenendo conto delle citate dimensioni demografiche e territoriali di questo Comune, non sussistono le condizioni né per dar luogo ad una gestione diretta in economia, né per istituire un'azienda speciale (art. 114, d. lgs. 267/2000), né per attivare le procedure per istituire o per partecipare ad una società mista (art. 17, d. lgs. 175/2016), né (trattandosi di un corrispettivo del servizio a rimborso integrale dei costi sostenuti dal soggetto gestore) per attivare una procedura di concessione del servizio (e investimenti connessi);
 - che sempre in relazione alla motivazione di cui alla precedente alinea, la stessa esternalizzazione del servizio di cui trattasi in appalto, non ha storicamente sortito il risultato atteso in termini di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in presenza di una incidenza dei ricavi del servizio appaltato viepiù modesto ed ancillare rispetto ai ricavi del gestore che poi si è trovato (per quanto ha interessato questo Comune) in dissesto finanziario con l'obbligo di un affidamento d'urgenza da parte di questa Amministrazione pubblica al fine di non interrompere un servizio pubblico locale essenziale;
 - che sempre in ragione delle modeste dimensioni demografiche e territoriali di questo Comune, ASM ISA s.p.a. ha ritenuto ragionevole (per necessità di esaustiva comparazione dei prezzi del servizio) ricorrere ai dati del catasto RSU

forniti dall'ISPRA, forniti, a parità di tipologia della raccolta, per euro/kg. e per euro/abitate, prima/dopo dell'IVA, adottando gli stessi parametri *standard* adottati da CONSIP;

- che la società di cui trattasi è ASM ISA s.p.a., c.f. 02071890186, con sede legale in Vigevano (PV), con le azioni (o strumenti finanziari) non quotate nei mercati regolamentati, in assenza di categoria di azioni, esclusivamente operativa nel solo servizio dei rifiuti solidi urbani (nel seguito, RSU);
- che la citata società rientra nel gruppo societario con capogruppo ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., c.f. 01471630184, *in house*, con sede legale in Vigevano (PV) quale socio maggioritario di ASM ISA s.p.a., partecipata quest'ultima in via diretta anche da una pluralità di enti locali;
- che la citata capogruppo esercita su detta ASM ISA s.p.a. l'attività di direzione e coordinamento (artt. 2497 e ss., codice civile);
- che la citata capogruppo non rientra nell'ipotesi delle *holding* finanziarie di cui all'art. 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), cc. 2, lett. c) e 5, d.lgs. 175/2016;
- che nei confronti degli enti locali partecipanti al capitale della citata capogruppo, ASM ISA s.p.a. rientra nelle così dette (nel seguito, cd.) società a partecipazione pubblica indiretta (cfr. l'art. 2 recante *Definizioni*, c. 1, lett. g), d.lgs. 175/2016 e art. 5, c. 2, 2° capoverso, d.lgs. 50/2016);

preso atto,

- delle precedenti delibere degli organi istituzionali di questo Comune;
- delle precedenti determinate da parte degli Uffici competenti di questo Comune;
- delle precedenti delibere di assemblea ordinaria dei soci di ASM ISA s.p.a.;
- delle precedenti delibere dell'organo amministrativo di ASM ISA s.p.a.;
- dei precedenti verbali del Comitato di controllo analogo congiunto di ASM ISA s.p.a.;
- delle dichiarazioni rilasciate a favore di questo Comune dal legale rappresentante di ASM ISA s.p.a. (rese nelle forme previste dal DPR 445/2000);
- che ai sensi dell'art. 239 (*Funzioni dell'organo di revisione*), c. 1, lett. b), punto 3), d.lgs. 267/2000, l'organo di revisione di questo Comune ha rilasciato il proprio parere n. 2 del 11.02.2022 riferito al presente schema di delibera;
- che, al di là della misura pulviscolare della partecipazione al capitale di ASM ISA s.p.a.: a) il contratto di servizio prevederà il diritto di veto a favore di questo Comune sulle decisioni afferenti l'esercizio del servizio di cui trattasi, nonché uno specifico sistema di penalità per disservizio, sino a pervenire alla soluzione estrema della revoca del relativo contratto del servizio pubblico locale; b) il regolamento sul controllo analogo congiunto garantirà a questo Comune le prerogative previste in generale dall'art. 5, c. 9 escluso e, in particolare, dal c. 5, lett. da a) a c), d. lgs. 50/2016;

atteso,

- che ai sensi di statuto sociale le azioni di ASM ISA s.p.a. sono rappresentate da titoli azionari;
- che il capitale sociale di ASM ISA s.p.a. somma, ad oggi, ad euro 2.150.000,00 (duemilioneicentocinquantamila virgola zero zero) suddiviso in azioni ordinarie del valore unitario nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero);

- che con la sottoscrizione dell'atto di acquisto delle azioni di cui trattasi, sarà poi individuato il Responsabile delle partecipate per l'attività (per quanto compatibile con le dimensioni demografiche di questo Comune) di cui agli artt. 147-ter (*Controllo strategico*), art. 147-quater (*Controlli sulle società partecipate non quotate*), 147-quinquies (*Controllo sugli equilibri finanziari*), del d.lgs. 267/2000;
- che sarà poi iscritto nel bilancio comunale nel conto del patrimonio, attivo, l'immobilizzazione finanziaria di cui al capitale sociale di cui trattasi;
- che sarà poi attivato – per quanto qui applicabile – quanto previsto dai citati artt. 147-ter (*Controllo strategico*), art. 147-quater (*Controlli sulle società partecipate non quotate*), 147-quinquies (*Controllo sugli equilibri finanziari*), del d.lgs. 267/2000;

precisando,

- che ai sensi dell'art. 14, c. 27, lett. b), f), l. 122/2010, il Comune è il titolare del servizio di cui trattasi;
- che si applica la legge regionale (nel seguito, l.r.) Lombardia n. 26/2003 (*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*), artt. da 14 a 24;
- che del d.lgs. 152/2006, si applicano gli artt. da 177 a 266;
- che ai sensi dell'art. 200 (*Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*) c. 7, d.lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*), non è stata istituita nella Regione Lombardia, l'ente di governo d'ambito territoriale ottimale riferito al settore rifiuti solidi urbani;
- che a seguito della citata fase di consultazione pubblica, si può ora concludere con la presente delibera finale la procedura di diritto speciale afferente all'acquisto di partecipazioni da parte di un ente locale in società di capitali già esistente in delegazione interorganica con invio della presente delibera alla sezione territoriale competente della Corte dei Conti e dell'AGCM, dando ora luogo agli aspetti ricompresi nel citato quadro ordinamentale per completare l'iter procedimentale riferito alla coì detta Relazione rinforzata di cui agli artt. 34 (*Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni*), cc. 20 e ss., d.l. 179/2012, convertito, con modifiche, dalla l. 221/2012; art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house), c. 2, d.lgs. 50/2016; art. 10 (*Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici*), c. 3, d.l. 77/2021, convertito, con modifiche, dalla l. 108/2021, con gli obblighi di comunicazione *on line* di cui al dMSE 8/8/2014;
- che in relazione alla precedente alinea riferita al diritto positivo, in diritto vissuto si rinvia alla sentenza Corte costituzionale n. 100/2020 e all'ordinanza CGUE, sez. IX, 6/2/2020, Cause riunite da C-89/19 a C-91/19, Rieco s.p.a. c/ Comune di Lanciano e altri (in precedenza vedasi Corte dei Conti, sezione regionale controllo Lombardia, 21/12/2016, delib. n. 398 e TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 22/3/2017, n. 694);
- che, nel caso di specie, così come in parte già osservato, la modesta misura della partecipazione in una società *in house* non lede comunque i diritti di questo ente locale e della relativa cittadinanza da esso rappresentata in via esponenziale, in quanto *ex lege* l'applicazione dell'art. 5, c. 5, d.lgs. 50/2016 tutela espressamente tale platea di diritti così come trasfuso nel Regolamento di controllo analogo congiunto applicato da ASM ISA s.p.a.;

osservato,

- che il TAR Lombardia, Brescia, sez. I, con al sent. 23/3/2021, n. 281, è specificatamente intervenuto sulla circostanza di affidamento del servizio *in house* dei rifiuti solidi urbani, previo aumento del capitale in società esistenti;

considerato e riepilogato,

- che ASM ISA s.p.a. non è stata attratta ai rigori degli artt. 24 (*Revisione straordinaria delle partecipazioni*) e 20 (*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*), del d. lgs. 175/2016;
- che, ai sensi dell'art. 4, cc. 1 e 2, lett. a), d.lgs. 175/2016, trattasi di un servizio reso al pubblico, con carattere di essenzialità, universalità, integrità e continuità, a domanda individuale, a tutela della salute della cittadinanza, dell'ecosistema, della salubrità ambientale e del decoro urbano, quali finalità istituzionali in capo a questo ente locale;
- che trattandosi di un corrispettivo per il servizio che questo Comune riconoscerà al soggetto gestore per la copertura integrale dei costi, sotto il profilo del d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*), trattasi di un appalto e non di una concessione;
- che questo ente locale non detiene partecipazioni in altre società affidatarie dello stesso servizio di cui trattasi;

ritenuto,

- di aver fornito le motivazioni di fatto e di diritto, alla base della presente deliberazione;

Sentito, l'intervento del Sindaco Dott. Ing. Niccolo' Capittini in merito al contenuto della proposta;

con voti n. 7 favorevoli e n. 3 astenuti (Capittini Valter Audisio, Angeleri Massimo, Ansandri Paolo Roberto), resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA

- 1) **di ritenere** quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;
- 2) **di approvare** il presente atto deliberativo (definitivo), ai sensi degli artt. 5, cc. 1 e 2 e 8, c. 1, d.lgs. 175/2016;
- 3) **di riferire**, sussistendone le circostanze *ope legis* sopra esposte, il capitale sociale da acquisirsi in ASM ISA s.p.a. (previo aumento del capitale) per un importo di euro 1.000,00 pari a n. 1000 azioni ordinarie, al valore nominale unitario di 1,00 euro, su un totale di n. 2.150.000,00 azioni pre esistenti;
- 4) **d'invitare** la Giunta comunale, il Responsabile del procedimento e gli Uffici comunali competenti a dar luogo alla pubblicità della presente deliberazione e alla relazione rinforzata citata nella precedente parte narrativa previo invio *on line* della presente delibera alla sezione territorialmente competente alla Corte dei Conti e dell'AGCM;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti n. 7 favorevoli e n. 3 astenuti (Capittini Valter Audisio, Angeleri Massimo, Ansandri Paolo Roberto), resi nei modi di legge ed in forma palese

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to CAPITTINI NICCOLO'

Il Segretario
F.to DANIELE BELLOMO

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno , ai sensi dell'art. 124 del T.U.L.C.P. n. 267/2000 per rimanervi 15 giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio
F.to BELLOMO DANIELE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-02-2022

Responsabile del Servizio
F.to BELLOMO DANIELE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
F.to BELLOMO DANIELE